

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

Definizioni e contesto

WHISTLEBLOWER

È il soggetto che segnala, divulga o denuncia all'autorità giudiziaria (o contabile) le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato da cui dipende, di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo. Non sono ammesse segnalazioni che ledono interessi personali.

I segnalatori sono:

- dipendenti pubblici
- lavoratori subordinati del settore privato
- lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti pubblici o privati
- volontari e tirocinanti anche non retribuiti
- azionisti.

IL CONTESTO LAVORATIVO

Condizione fondamentale è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l'ente segnalato nel quale lo stesso opera. Gli illeciti devono essere appresi nel contesto lavorativo in virtù dell'ufficio rivestito o nello svolgimento di mansioni o attività, anche in modo casuale.

IL MOMENTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione potrà essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante le fasi di selezione o in altre fasi precontrattuali
- successivamente lo scioglimento del rapporto giuridico, per qualunque causa, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Il rapporto lavorativo può anche essere solamente temporaneo.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possano essere segnalate violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato da cui il segnalatore dipende e di cui il segnalatore è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

Gli illeciti segnalabili sono i seguenti:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai settori: appalti pubblici, servizi-prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari UE o riguardanti il mercato interno UE;
- atti od omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni UE;
- violazioni relative a condotte volte ad occultare gli adempimenti in materia di Whistleblowing;
- attività illecite non ancora compiute ma che il segnalatore ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;

NON costituiscono oggetto della segnalazione:

- rivendicazioni legate ad interessi personali
- le segnalazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti della UE o da atti nazionali
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente della UE.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di abuso, sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

I CANALI DI SEGNALAZIONE

I canali di segnalazione dell'illecito previsti sono:

- quello interno (aziendale) per le aziende che occupano almeno 50 lavoratori, per le aziende a prescindere dalla dimensione che esercitano attività nel settore finanziario e bancario o che hanno aderito al modello organizzativo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001,
- quello esterno (gestito da A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE),
- la divulgazione pubblica,
- la denuncia all'autorità giudiziaria (Tribunale) o contabile (Corte dei Conti).

La scelta del canale non è rimessa alla discrezionalità del segnalatore.

La segnalazione deve prediligere preliminarmente il canale interno (aziendale) e, solo ricorrendo alcune condizioni, potranno essere utilizzati il canale esterno, la divulgazione pubblica e la denuncia alle autorità.

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della struttura organizzativa
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti
- se conosciute, le generalità o altri elementi (es qualifica e la struttura in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto /i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
- indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione
- indicazione di eventuali documenti o altra tipologia di documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei dati segnalati.

Le segnalazioni potranno essere effettuate anche in forma anonima. In tal caso esse dovranno essere adeguatamente circostanziate e dettagliate in modo tale da consentire di fare emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del segnalato.

LA TUTELA DEL SEGNALANTE E IL PRINCIPIO DI BUONA FEDE

La persona segnalante beneficerà delle tutele **solo se**, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Le tutele previste si possono riassumere in:

- misure di sostegno verso il segnalatore ma anche estese
 - al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
 - alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

È istituito presso l'A.N.A.C. l'elenco dei soggetti che possono, in virtù di una convenzione, erogare sostegno sotto forma di informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato;

- limitazioni della responsabilità: non è punibile chi riveli o diffonda informazioni, avendo fondati motivi per ritenere che la rivelazione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione, e laddove la segnalazione è stata effettuata correttamente, con riguardo a informazioni:
 - coperte dall'obbligo di segreto,
 - relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali,
 - sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa anche ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;

- protezione dalle ritorsioni: è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata posta in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La normativa individua un elenco di casistiche:

- a) il licenziamento, con la conseguenza della sua nullità e della reintegrazione del lavoratore
- b) la sospensione o misure equivalenti, le note di merito negative o le referenze negative
- c) la retrocessione di grado o la mancata promozione, l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria
- d) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro
- e) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa
- f) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo, la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole
- g) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione ovvero la sua risoluzione anticipata
- h) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi
- i) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro
- j) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

- tutela della riservatezza (anonimato):

- la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato
- opera un divieto di divulgare l'identità del segnalante.

DECADENZA DELLE TUTELE

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, **le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, nonché l'applicazione dell'eventuale risarcimento del danno.**

SANZIONI APPLICATE

L'A.N.A.C. provvede ad irrogare le seguenti sanzioni:

- da 500 a 2.500 euro, **nel caso di perdita delle tutele**, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti in ambito WHISTLEBLOWING sono valide solo se effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

I canali di segnalazione

IL CANALE INTERNO AZIENDALE

L'azienda procede alla attivazione del canale interno garantendo:

- la riservatezza dell'identità del segnalatore (anonimato), della persona coinvolta e della persona menzionata
- la riservatezza del contenuto della segnalazione
- la riservatezza della relativa documentazione.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale, in modalità informatica attraverso il canale raggiungibile a seguente link <https://whistlesblow.it/c/puligarda-srl/1>.

Il responsabile del canale:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'azienda mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché' sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro (esempio bacheca aziendale), nonché' accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in forma diversa dal lavoro subordinato, poiché legittimati alla segnalazione. Le aziende potranno altresì utilizzare il proprio sito internet.

IL CANALE ESTERNO A.N.A.C.

Il segnalatore potrà utilizzare il canale esterno gestito da A.N.A.C. sul proprio sito, ricorrendo una delle seguenti condizioni:

- NON è attivo il canale obbligatorio aziendale di segnalazione oppure è attivo ma NON è conforme,
- il segnalatore ha già effettuato una segnalazione interna senza seguito,
- il segnalatore ha **fondati motivi** di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare rischio ritorsione,
- il segnalatore ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

All'A.N.A.C. la segnalazione potrà avvenire

- in forma scritta tramite la piattaforma informatica
- in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

È previsto l'obbligo per l'A.N.A.C. di notificare un avviso di avvenuta ricezione della segnalazione all'interessato entro sette giorni e di dare un riscontro in merito alla segnalazione entro il termine di tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro sei mesi.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Significa "rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone".

Sono previste tutele in favore del segnalante esclusivamente se:

- ha previamente effettuato una segnalazione esterna (all'ANAC) subordinatamente alle condizioni indicate al paragrafo precedente "IL CANALE ESTERNO A.N.A.C.", e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni,
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse,
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna all'A.N.A.C. possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.